

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4791 di Venerdì 09 ottobre 2020

# COVID-19: proroga dell'emergenza, DL 7 ottobre e D.Lgs. 81/2008

*Le novità normative in materia di emergenza COVID-19: la delibera che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Le indicazioni per le mascherine e le modifiche all'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008.*

Roma, 9 Ott ? In relazione al continuo incremento dei nuovi positivi al nuovo coronavirus (4.558 nelle ultime 24 ore), che ci riporta, per alcuni dati, ai mesi del lockdown, era scontato che il Governo sarebbe ricorso a misure più restrittive e specialmente ad un'ulteriore estensione dello stato di emergenza.

Infatti nella seduta del 7 ottobre il Consiglio dei ministri ha deliberato la **proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021** e approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, il nuovo **decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125** recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*". Un decreto-legge che in relazione alla *'straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione'* del virus, aumenta le precauzioni necessarie per il contenimento dell'emergenza e, come vedremo, porta anche a qualche **modifica del D.Lgs. 81/2008**.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- [La delibera per la proroga dello stato di emergenza](#)
- [Il decreto-legge di ottobre e l'uso della mascherina](#)
- [Il decreto-legge di ottobre e le modifiche al D.Lgs. 81/2008](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA055] ?#>

## La delibera per la proroga dello stato di emergenza

Nella **Delibera del Consiglio dei ministri 07 ottobre 2020** recante "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre, si ricorda che la dichiarazione dello stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari.

Si considera poi che il Comitato tecnico-scientifico con parere del 5 ottobre 2020 ha ritenuto *'che esistano oggettive condizioni per il **mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale**, la quale, altresì', può fornire strumenti agili e rapidamente attivabili per affrontare adeguatamente incipienti condizioni di criticità'* legate al contesto emergenziale relativo al virus SARS-CoV-2. E si indica che "sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che **persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa**".

In considerazione di tutto ciò "è prorogato, **fino al 31 gennaio 2021**, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

## Il decreto-legge di ottobre e l'uso della mascherina

Veniamo ora al **decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125** che, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre, è **entrato in vigore l'8 ottobre** (art.7: "*il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge*").

Riportiamo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto:

Articolo 1 - Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID 19

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021";

b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: "hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità."

(...)

Dunque, al di là dell'indicazione del 31 gennaio 2021 necessaria per adeguare i decreti all'ordinanza di proroga dello stato di emergenza, con il comma 1 si viene ad estendere l'uso obbligatorio delle mascherine **"nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi"**.

Rimangono salve, tuttavia, le indicazioni e le regole contenute nei [protocolli condivisi](#) e nelle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Per cui nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti **regole**, anche per quanto riguarda l'uso delle mascherine.

Il decreto interviene poi (comma2, articolo 1) sulla facoltà delle Regioni di introdurre **misure in deroga** rispetto a quelle previste a livello nazionale. Le Regioni ora possono introdurre solo misure maggiormente restrittive, *'ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative'*.

## Il decreto-legge di ottobre e le modifiche al D.Lgs. 81/2008

Veniamo, infine, ad un articolo (**articolo 4**) che modifica l'**allegato XLVI** (Elenco degli agenti biologici classificati) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( [decreto legislativo 81/2008](#)).

La modifica è in attuazione della [direttiva \(UE\) 2020/739](#) della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 "nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo".

In particolare all'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *"nella sezione VIRUS, dopo la voce: 'Coronaviridae ? 2' è inserita la seguente: 'Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) ? 3'; la nota 0a) è così formulata: '0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica'"*.

Riprendiamo dal decreto-legge, in conclusione, altre due indicazioni:

- **proroga del DPCM 7 settembre 2020:** fino a che non sarà adottato uno specifico DPCM si indica che viene prorogata la vigenza del [DPCM del 7 settembre 2020](#) fino al **15 ottobre 2020**;
- **Applicazione Immuni:** per il contenimento del contagio è prevista l'interoperabilità dell' [App Immuni](#) con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea. Inoltre viene esteso il periodo di utilizzo dell'applicazione.

Tiziano Menduto

**Scarica la normativa di riferimento:**

[DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva \(UE\) 2020/739 del 3 giugno 2020.](#)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)